



il fotovoltaico

QUANTO COSTA E QUANTO RENDE



Tecno Energysun

by L'Area S.c.a.r.l.

Via Dorsale 13, Capannone 14 - 54100 Massa MS - Italy
Tel. +39 0585 040408 Fax. +39 0585 041508



WWW.TECNOENERGYSUN.IT
INFO@TECNOENERGYSUN.IT

gli incentivi /1

In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito "Conto Energia", per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.

La caratteristica fondamentale dell'attuale sistema di incentivazione è quella di remunerare l'energia prodotta dall'impianto con una tariffa incentivante. Lo Stato riconosce ai cittadini e alle aziende proprietari di impianti fotovoltaici un contributo sulla produzione di energia elettrica, misurata in kWh (chilowattora).

La tariffa incentivante può essere concessa a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kWp, e l'ente pubblico che dà questo incentivo è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La richiesta al GSE per la concessione della tariffa incentivante deve essere fatta immediatamente dopo l'inizio del funzionamento dell'impianto fotovoltaico (entrata in esercizio).

Relativamente agli impianti entrati in esercizio dopo il 31/05/2011 (e fino al 31 dicembre 2016), si applica il meccanismo incentivante introdotto dal Decreto Ministeriale 05/05/2011 (denominato "Quarto Conto Energia").

Solo nel periodo transitorio (2011-2012) è prevista una suddivisione tra "grandi impianti" e "piccoli impianti", l'introduzione di un registro informatico e del limite annuo di "costo" per i grandi impianti.

Il valore dell'incentivo varia a seconda dell'appartenenza dell'impianto a una fascia di potenza, alla tipologia di installazione e alla data di entrata in esercizio, come indicato nelle tabelle di seguito.

il Conto Energia
prevede la
remunerazione
dell'energia
prodotta
dall'impianto
con una tariffa
incentivante



Potenza installata dell'impianto (kWp)	1° SEMESTRE 2012		2° SEMESTRE 2012	
	impianti su edifici (€/kWh)	altri impianti (€/kWh)	impianti su edifici (€/kWh)	altri impianti (€/kWh)
da 1 a 3	0,274	0,240	0,252	0,221
> di 3 fino a 20	0,247	0,219	0,227	0,202
> di 20 fino a 200	0,233	0,206	0,214	0,189
> di 200 fino a 1.000	0,224	0,172	0,202	0,155
> di 1.000 fino a 5.000	0,182	0,156	0,164	0,140
> di 5.000	0,171	0,148	0,154	0,133

L'incentivo base previsto nelle tabelle può essere incrementato nei seguenti casi:

- incremento di 5 c€/kWh per bonifica amianto;
- incremento del 5% per impianti a servizio di scuole pubbliche o parificate;
- incremento del 5% per impianti a servizio di strutture sanitarie pubbliche;
- incremento del 5% per impianti a servizio di enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti;
- incremento del 5% per "Altri impianti" installati su aree industriali, discariche e cave esaurite, miniere, ecc.
- incremento del 10% dell'incentivo per quegli impianti il cui costo di investimento, lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea.

quanto dura
l'incentivo?
20 anni

Inoltre nel caso di moduli con funzione di serre, pensiline, pergole, barriere acustiche e tettoie la tariffa assegnata è pari alla media aritmetica delle tariffe corrispondenti al caso di impianti realizzati "su edifici" e "altri impianti". Infine, i "piccoli impianti" fotovoltaici "su edificio", possono beneficiare di un premio aggiuntivo sulle tariffe incentivanti se viene dato corso a uno o più interventi sull'involucro edilizio dell'edificio che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. Rientrano, a titolo di esempio, gli interventi di riduzione delle dispersioni termiche su pareti, solai, finestre, ecc. L'intervento deve essere successivo all'installazione dell'impianto fotovoltaico (purchè entro i 20 anni di durata dell'incentivo) e il premio conseguente non può superare il 30% della tariffa base. La maggiorazione percentuale è riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata con le certificazioni energetiche ante e post intervento. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa in conto energia.



gli incentivi/3

È prevista anche l'incentivazione di ulteriori due tipologie di impianti: impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.
Il valore dell'incentivo è indicato nelle tabelle di seguito:

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II E III - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Intervallo di potenza (kWp)	1° SEMESTRE 2012	2° SEMESTRE 2012
	tariffa corrispondente (€/kWh)	altri impianti (€/kWh)
da 1 a 20	0,418	0,410
da 20 fino a 200	0,380	0,373
> di 200	0,352	0,345

Fino a dicembre 2012, l'incentivo in conto energia può essere utilmente cumulato con uno tra i due seguenti benefici:

- i ricavi legati al meccanismo di Scambio sul Posto (vedi più avanti) **per gli impianti fino a 200 kWp**;
- la vendita dell'energia immessa in rete (l'energia prodotta e non autoconsumata).

Gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo 2013-2016 godranno di una tariffa incentivante "omnicomprensiva" con in aggiunta un premio sulla quota parte di energia prodotta e autoconsumata. Spariscono le modalità di Scambio Sul Posto e Ritiro Dedicato.

Altri incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici possono essere erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province. Qualora questi siano "in conto capitale" possono essere cumulati agli incentivi "in conto energia" solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera delle percentuali fissate nel decreto del 05/05/2011 che dipendono dal tipo di installazione che si intende realizzare.

Altro tipo di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono i "Certificati Verdi", titoli riconosciuti dal GSE che possono essere venduti e acquistati a un prezzo fissato.

Incentivi per impianti integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione

Qualora vengano riconosciuti, i Certificati Verdi per la produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici, non si possono richiedere incentivi in conto energia.

Citiamo inoltre i Titoli di Efficienza Energetica, chiamati anche "Certificati Bianchi", che possono essere percepiti in funzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Anche questi titoli hanno un mercato ed è quindi possibile ottenere degli introiti mediante la loro vendita. Qualora vengano riconosciuti Certificati Bianchi per la produzione di energia elettrica non si possono richiedere incentivi in conto energia.



Lo Scambio sul Posto

Lo Scambio sul Posto è un meccanismo che regola i costi e i benefici economici per l'immissione e il prelievo dell'energia elettrica dalla rete. Tale disciplina è stata recentemente rivista e aggiornata con l'introduzione del Testo Integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul Posto (TISP), Delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e gas (AEEG) n° 74/2008 e con la successiva Delibera n° 186/2009.

Dal 1/1/2009 tale servizio è gestito esclusivamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Possono beneficiare di questo sistema tutti gli impianti allacciati alla rete che producono energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e che hanno una potenza non superiore a 200 kW (fotovoltaico, mini-eolico, mini-idro, ecc.), per tutta la durata di vita utile dell'impianto.

Il funzionamento è il seguente: l'energia (kWh) prodotta dall'impianto e non assorbita dalle utenze elettriche (lampade, elettrodomestici, macchinari) viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore. Tale energia viene valorizzata secondo quanto previsto dalla suddetta Delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e gas e con cadenza trimestrale il GSE corrisponde al cliente finale il corrispettivo economico corrispondente.

Nel caso di saldo positivo, tra il valore dell'energia immessa in rete e il valore di quella prelevata risultante dal conguaglio annuale, l'importo eccedente la spesa sostenuta dal cliente nell'anno viene conservato come credito economico per gli anni successivi, senza alcuna scadenza temporale e senza rivalutazione economica dell'importo negli anni successivi. In alternativa al credito economico il cliente può chiedere la liquidazione dell'importo sul proprio conto corrente. In questo caso tale importo sarà soggetto a tassazione.

La recente Legge 99/09 ha introdotto la possibilità per i Comuni fino a 20.000 abitanti e il Ministero della Difesa di attivare lo scambio sul posto anche senza la coincidenza del punto di immissione e del punto di prelievo.

Lo Scambio sul Posto può essere cumulato con il beneficio proveniente dal meccanismo di incentivo in conto energia.

A partire da gennaio 2013 (e fino al 2016) lo Scambio sul Posto verrà sostituito da una tariffa incentivante "omnicomprensiva" con premio sull'autoconsumo.



la vendita di energia elettrica

La parte di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che non viene consumata dalle utenze (illuminazione, elettrodomestici, macchine, ecc.) viene ceduta alla rete elettrica di distribuzione. Tale quota di energia può essere venduta al GSE, attraverso il cosiddetto Ritiro Dedicato, a un prezzo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Per poter vendere energia elettrica è necessario:

- stipulare ogni anno una convenzione con il GSE che ha un costo variabile in funzione dell'energia venduta;
- espletare le pratiche per l'officina elettrica (solo per impianti >20 kWp).

La vendita dell'energia elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di Scambio sul Posto.

A partire da gennaio 2013 (e fino al 2016) il Ritiro Dedicato verrà sostituito da una tariffa incentivante "omnicomprensiva" con premio sull'autoconsumo.

SCAMBIO SUL POSTO O VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA?

Il proprietario di un impianto con potenza da 1 a 200 kWp ha dei benefici economici maggiori nello scegliere il servizio di Scambio sul Posto quanto più la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto serve a coprire i propri consumi su base annua. Con lo Scambio sul Posto si semplificano inoltre tutti gli adempimenti amministrativi e i costi connessi.



leggi e delibere di riferimento

- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 224/2000
- Decreto Legislativo 387/2003
- Decreto Ministeriale 28/07/2005
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 34/2005
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 188/2005
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 28/2006
- Decreto Ministeriale 06/02/2006
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 40/2006
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 260/2006
- Decreto Ministeriale 19/02/2007
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 90/2007
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 280/2007
- Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 74/2008 (TISP)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 99/2008 (TICA)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 01/2009
- Decreto Ministeriale 18/12/2008
- Decreto Ministeriale 02/03/2009
- Legge n. 99 del 23/7/2009
- Decreto Ministeriale 06/08/2009
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 130/2009
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 186/2009
- Decreto Ministeriale 06/08/2010
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 125/2010 (aggiornamento del TICA)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 127/2010 (aggiornamento del TISP)
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 181/2010
- Decreto Legislativo 28/2011 del 03/03/2011
- Decreto Ministeriale 05/05/2011
- Delibera Autorità energia elettrica e gas (AEEG) 051/2011

